

**STATUTO**  
della  
**Associazione “Rete Welfare Culturale Marche”**

**Articolo 1**  
**Denominazione**

**1.1** È costituita una associazione denominata  
**“Rete Welfare Culturale Marche”**  
(di seguito la **“Associazione”**).

**1.2** L'associazione una volta iscritta nel registro Unico degli Enti di Terzo Settore, si impegna, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 117/2017, ad assumere nella propria denominazione la qualifica di “Ente del Terzo Settore” che ne costituirà peculiare segno distintivo e a tale scopo verrà inserita negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, in alternativa con l'acronimo ETS.

**Articolo 2**  
**Sede**

**2.** La Associazione ha sede legale in ..... La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo.

**2.2** Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia, sia all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

**Articolo 3**  
**Finalità e attività**

**3.1** L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, intende aggregare e far collaborare organizzazioni pubbliche e private di varia natura, a vario titolo impegnate o interessate a contribuire allo sviluppo del welfare culturale a livello locale e regionale, attraverso la partecipazione alle diverse attività che la rete intenderà intraprendere anche in partenariato con altri soggetti.

**3.2** Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione intende operare nel settore di cui alla lettera d) (educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa) f) (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni) e i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale) del d.lgs. 117/2017, svolgendo, le seguenti attività:

- sensibilizzare i propri aderenti, gli stakeholders del territorio, scuole e cittadinanza sul tema “cultura e benessere”;

- condividere buone pratiche locali, nazionali e internazionali tra i propri aderenti e verso l'esterno;
- svolgere attività di formazione, informazione e divulgazione destinata agli operatori dei diversi settori parte del sistema cultura e benessere;
- svolgere attività di comunicazione per diffondere le attività proprie e degli aderenti;
- sviluppare e sperimentare progettualità congiunte tra gli aderenti alla rete, sollecitando altresì la partecipazione dei soggetti non aderenti;
- avviare processi collaborativi e partecipativi tra aderenti, pubbliche amministrazioni, istituzioni accademiche e altri enti e istituzioni del territorio finalizzati alla sperimentazione di progetti e servizi per il welfare culturale a livello locale;
- elaborare e presentare proposte progettuali destinate ai policy makers;
- individuare opportunità di collaborazione con altri soggetti attivi su tematiche e obiettivi analoghi sul territorio nazionale e estero, anche intercettando potenziali canali di finanziamento europei;
- individuare opportunità di finanziamento per le proprie attività;
- altre attività definite e approvate in sede di incontro del Comitato di Indirizzo.

**3.3** L'Associazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi nonché svolgere attività diverse da quelle di interesse generali secondarie e strumentali rispetto alle prime. In particolare, l'Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Associazione;
- realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Associazione.

## **Articolo 4**

### **Associati**

**4.1** Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che condividendone le finalità, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari con indicazione del domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazioni di piena conoscenza e accettazione delle norme del

presente statuto e degli obblighi da esso derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento della quota associativa.

**4.2** L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

**4.3** Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione del soggetto giuridico interessato. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone o enti che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

**4.4** Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annua, che verrà fissata dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

**4.5** Tutti gli associati hanno diritto di voto e devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

**4.5** La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

**4.6** Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi e in caso di mancato versamento nell'eventualità di ricostituzione obbligatoria del patrimonio; è deliberata dall'Assemblea nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio arbitrale, se nominato, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di esclusione;
- per decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata

all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

## **Articolo 5**

### **Diritti e doveri dei soci**

**5.1** I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative.

**5.2** I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

## **Articolo 6**

### **Patrimonio**

**6.** Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

## **Articolo 7**

### **Entrate**

**7.** La Associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le quote associative e i contributi degli associati;
- c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo;
- d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- e) i proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali nel rispetto di quanto previsto dagli artt. e del D.Lgs 117/2017;
- f) ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dalla legge.

## **Articolo 8**

### **Organi dell'Associazione**

**8.** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il VicePresidente;
- d) se nominato, l'Organo di Controllo, in composizione monocratica o collegiale.

## **Articolo 9**

### **Assemblea**

**9.1** L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

**9.2** Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo di lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

**9.3** Ogni associato (maggiore di età) ha diritto di voto al momento della sua ammissione. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

**9.4** Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

**9.5** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito da un segretario, eletto dall'Assemblea.

**9.6** In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, occorre la presenza di almeno il 60% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

**9.7** Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

**9.8** L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina e revoca il Presidente;
- approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

## **Articolo 10**

### **Consiglio Direttivo**

**10.1** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri nominati, che restano in carica tre esercizi, scadono con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

**10.2** Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli. La nomina deve essere ratificata dall'Assemblea.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

**10.3** Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente

l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

**10.4** Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di revisione, se nominato.

**10.5** Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

**10.6** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

**10.7** È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

**10.8** Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

## **Articolo 11**

### **Poteri del Consiglio Direttivo**

**11.1** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;

b) ammettere i nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;

c) redigere i bilanci d'esercizio e preventivo;

d) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;

e) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;

f) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;

g) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni,

- mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- h) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
  - i) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
  - l) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
  - m) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
  - n) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'Associazione;
  - o) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

**11.2** Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

**11.3** Gli amministratori, se l'associazione sarà iscritta al registro Unico del Terzo settore, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione in detto Registro indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

## **Articolo 12**

### **Presidente – VicePresidente**

**12.1** Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Dura in carica tre esercizi. Può essere rieletto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

**12.2** Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti.

**12.3** Il Consiglio Direttivo nomina anche un VicePresidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

## **Articolo 13**

### **Organo di Controllo e Revisione Legale**

**13.1** L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

**13.2** I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, scelti dall'Assemblea ai sensi dell'art 9 del presente Statuto, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



**13.3** L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

**13.4** I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**13.5** Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Articolo 14**

##### **Gratuità delle Cariche/Compensi per le Cariche sociali**

**14.** Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per l'Organo di Controllo. Il compenso è determinato dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 15**

##### **Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione**

**15.1** L'esercizio della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

**15.2** E' fatto espresso divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 16**

##### **Libri**

**16.1** L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inviando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

## **Articolo 17**

### **Scioglimento**

**17.1** L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

**17.2** In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

## **Articolo 18**

### **Rinvio**

**18.** Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.